



PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento n. 12 del 16 GEN. 2026

OGGETTO: Presa d'atto delle dimissioni dal lavoro per facta concludentia del dipendente a tempo indeterminato STURNIOLO Sergio Rodolfo ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. Fondazioni Lirico Sinfoniche.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Table with columns for Bilancio 20, Competenze, Cap., Spese per, Somma € stanziata, Impegni € assunti, Fondo € disponibile.

Visto ed iscritto a N. de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di € PRESO NOTA IN CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 21/01 2026

IL CAPO SERVIZIO IL CAPO SETTORE

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE



Prot. n. del Il Compilatore

Visto:

ELR TEATRO MASSIMO BELLINI CAPO DEL PERSONALE DR. GESUALDO SCHILLACI IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Mario Cavallaro

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il Visto:

L'anno duemilasetteci il giorno 16 del mese di gennaio il Sovrintendente, nominato giusto decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Serv. 1°/S.G. del 12 febbraio 2024, ha adottato il seguente provvedimento.

**OGGETTO:** Presa d'atto delle dimissioni dal lavoro per *facta concludentia* del dipendente a tempo indeterminato STURNIOLO Sergio Rodolfo ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. Fondazioni Lirico Sinfoniche.

## IL SOVRINTENDENTE

### Premesso che:

- Il Capo Settore del Personale con nota prot. 26/2026 del 14/01/2026 ha relazionato quanto segue:  
*A seguito di accertamenti condotti in ordine all'assenza ingiustificata dal servizio del dipendente STURNIOLO Sergio Rodolfo nato a Catania il 26/06/70 e residente in via Guglielmo Marconi, n°1 a Cassolnovo (PV) - C.F. STRSGR70H26C351Y, è emerso che il suddetto dipendente non si è presentato in servizio a seguito della scadenza del periodo di congedo straordinario (01/01/2025) fruito ai sensi della Legge 104/92. Tale assenza peraltro non risulta supportata da alcuna documentazione giustificativa valida. E per l'effetto, è stata sospesa l'erogazione del trattamento retributivo in assenza della prestazione lavorativa.*  
*Considerato che l'art. 28 del C.C.N.L. delle Fondazioni Lirico Sinfoniche dispone che salvo quanto previsto per il caso di malattia, ogni impedimento che non consenta al lavoratore di raggiungere il luogo di lavoro per l'ora indicata nell'ordine di servizio dovrà essere comunicato alla Fondazione immediatamente salvo giustificato motivo e al secondo comma aggiunge altresì che il lavoratore che chiamato in servizio non si presenta senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario, si propone di prendere atto che il sig. Sturniolo Sergio Rodolfo è dimissionario per *facta concludentia*, stante il prolungato periodo di assenza ingiustificata dal servizio (dal 01/01/2025 a tutt'oggi) rimasto privo di qualsiasi comunicazione all'Ente in ordine agli impedimenti che l'avrebbero determinata e mai supportata da valida documentazione giustificativa.*
- A seguito di tale nota dell'Ufficio del Personale e trattamento economico in ordine all'assenza ingiustificata dal servizio del dipendente STURNIOLO Sergio Rodolfo nato a Catania il 26/06/70 e residente in via Guglielmo Marconi, n°1 a Cassolnovo (PV) - C.F. STRSGR70H26C351Y, è emerso che il suddetto dipendente non si è presentato in servizio a seguito della scadenza del periodo di congedo straordinario (01/01/2025) fruito ai sensi della Legge 104/92. Tale assenza peraltro non risulta supportata da alcuna documentazione giustificativa valida.
- E per l'effetto, l'Ente ha sospeso l'erogazione del trattamento retributivo in assenza della prestazione lavorativa.

### Rilevato che:

- con diverse comunicazioni e, in ultimo con la nota protocollo n.1528/2025 del 04/04/2025 l'Ente ha diffidato il superiore dipendente a riprendere servizio entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della medesima nota.
- il superiore termine è decorso infruttuosamente senza che il dipendente abbia ottemperato o prodotto alcun valido documento giustificativo dell'assenza.

**Preso atto** che l'art. 28 del C.C.N.L. delle Fondazioni Lirico Sinfoniche dispone che *salvo quanto previsto per il caso di malattia, ogni impedimento che non consenta al lavoratore di raggiungere il luogo di lavoro per l'ora indicata nell'ordine di servizio dovrà essere comunicato alla Fondazione immediatamente salvo giustificato motivo e al secondo comma aggiunge altresì che il lavoratore che chiamato in servizio non si presenta senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.*

**Ritenuto** pertanto che il sig. Sturniolo Sergio Rodolfo debba essere ritenuto dimissionario per *facta concludentia*, stante il prolungato periodo di assenza ingiustificata dal servizio (dal 01/01/2025 a tutt'oggi) rimasto privo di qualsiasi comunicazione all'Ente in ordine agli impedimenti che l'avrebbero determinata e mai supportata da valida documentazione giustificativa.

**Ritenuto** inoltre che durante il periodo di assenza (dal 01/01/2025 a tutt'oggi) il dipendente non ha mai manifestato in alcun modo l'intenzione di voler riprendere servizio, limitandosi ad inviare comunicazioni finalizzate esclusivamente alla erogazione della retribuzione mensile, sostenendo di trovarsi nell'impossibilità di raggiungere la sede di lavoro a causa di asserite, ma mai dimostrate, condizioni di vita disagiate.

**Considerato** pertanto, alla luce di quanto sopra, della necessità di prendere atto delle intervenute dimissioni dal lavoro per *facta concludentia* del dipendente a tempo indeterminato Sturniolo Sergio Rodolfo ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.

**Visti:**

- la Legge regionale 16 aprile 1986 n. 19 e successiva legge regionale 19 aprile 2007 n. 8, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania;
- la Legge Regionale n. 9 del 19/04/2007 recante *Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania*;
- lo Statuto e il Regolamento Organico dell'Ente;
- il C.C.N.L. delle Fondazioni Lirico Sinfoniche;

La parte narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto per cui nello stesso si intende richiamata e trascritta.

**DISPONE**

Di prendere atto delle dimissioni dal lavoro a far data dal 01/01/2025 per *facta concludentia* del dipendente a tempo indeterminato STURNIOLO Sergio Rodolfo nato a Catania il 26/06/70 e residente in via Guglielmo Marconi, n°1 a Cassolnovo (PV) - C.F. STRSGR70H26C351Y ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.

Si dispone di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per le Deliberazioni di competenza e altresì di notificarlo all'interessato e agli Uffici competenti per ogni atto consequenziale.

Si da atto che a seguito dell'emanazione del presente provvedimento, a far data dal 01/01/2025, la superiore posizione 3/b tecnico risulta vacante nell'organico funzionale dell'Ente.

Nel rispetto della normativa riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs n. 33/2013), si dispone al settore competente di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente", collocata nella home page del sito istituzionale.

La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale del presente atto per cui nello stesso si intende richiamata e trascritta.

Il Sovrintendente  
Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera



